

Abbiamo esaminato in una precedente nota (rubrica del 27/7/89) la l. 12/7/1988 n. 270, nei suoi art. 1 e 2, concernenti il nuovo assetto normativo del personale autoferrotranviario, che dovrebbe essere regolamentato, in tutti i suoi aspetti, dalla contrattazione nazionale di categoria; vogliamo ora porre la nostra attenzione sull'art. 3 della predetta legge, il quale dispone l'agevolazione dell'esodo degli inidonei soprattutto perché è stato ed è fonte di contrastante interpretazione e ha dato adito a contenzioso giudiziario.

Recita il predetto articolo, nel suo 1° comma, che «... le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono... un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturano nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo... e continua nei successivi commi disponendo che «ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorata del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero

### Diritti di informazione e comportamento antisindacale

Nella stipula del Ccnl una parte sempre più rilevante è riservata ai diritti di informazione e contrattazione tra sindacati e datori di lavoro su importanti aspetti della vita aziendale (investimenti, ristrutturazioni, assunzioni, promozioni, appalti, lavoro straordinario, ecc.). Nell'attuazione concreta, tale normativa è la più disastrosa. Numerosi provvedimenti dei Pretori del lavoro hanno riconosciuto la tutelabilità, ai

## LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giugliano Simonetti, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiuseppe Altieri, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Caroleo, docente universitario; Myrante Moschi e Isacco Malagugini, avvocati Cdl di Milano; Severo Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martini e Nina Ruffino, avvocati Cdl di Torino

## Esodo e prepensionamento degli autoferrotranvieri

SAVERIO NIGRO

del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L'attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativi a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni... ed al comma 9 «si precisa che i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento».

Le aziende autoferrotranviarie hanno dato un'interpretazione molto restrittiva di questa norma, ancorandola al puro dato letterale, e predispone i piani quinquennali - con il conseguente allontanamento dei propri dipendenti dal lavoro alla data stabilita - sulla base dell'inidoneità assistente al 20/6/1986, a prescindere dalla riacquisita capacità lavorativa o dalla riquilibrata del personale già inidoneo. Al contrario l'interpretazione più confacente e più aderente alla ratio della legge è da ricercarsi nella volontà del legislatore che è quella di consentire alle aziende pubbliche di trasporto - le quali esercitano un servizio prima-

rio ed indispensabile per la collettività dei cittadini - di esonerare dal servizio il personale inefficiente ed improduttivo e sostituirlo con nuove forze lavoratrici capaci e tali da poter bene assolvere i propri compiti. È pur vero che trae in inganno la data del 20/6/1986, inserita nella norma, ma è necessario operare una lettura generale della norma stessa ed ammorzare la predetta data con il contenuto sostanziale della disposizione legislativa, che è quello di rendere competitive ed efficienti le aziende di trasporto, con il liberarsi di personale inattivo ed economicamente gravoso;

è, quindi, necessario verificare ed indispensabile per la collettività dei cittadini - di esonerare dal servizio il personale inefficiente ed improduttivo e sostituirlo con nuove forze lavoratrici capaci e tali da poter bene assolvere i propri compiti. È pur vero che trae in inganno la data del 20/6/1986, inserita nella norma, ma è necessario operare una lettura generale della norma stessa ed ammorzare la predetta data con il contenuto sostanziale della disposizione legislativa, che è quello di rendere competitive ed efficienti le aziende di trasporto, con il liberarsi di personale inattivo ed economicamente gravoso;

ed indispensabile per la collettività dei cittadini - di esonerare dal servizio il personale inefficiente ed improduttivo e sostituirlo con nuove forze lavoratrici capaci e tali da poter bene assolvere i propri compiti. È pur vero che trae in inganno la data del 20/6/1986, inserita nella norma, ma è necessario operare una lettura generale della norma stessa ed ammorzare la predetta data con il contenuto sostanziale della disposizione legislativa, che è quello di rendere competitive ed efficienti le aziende di trasporto, con il liberarsi di personale inattivo ed economicamente gravoso;

ed indispensabile per la collettività dei cittadini - di esonerare dal servizio il personale inefficiente ed improduttivo e sostituirlo con nuove forze lavoratrici capaci e tali da poter bene assolvere i propri compiti. È pur vero che trae in inganno la data del 20/6/1986, inserita nella norma, ma è necessario operare una lettura generale della norma stessa ed ammorzare la predetta data con il contenuto sostanziale della disposizione legislativa, che è quello di rendere competitive ed efficienti le aziende di trasporto, con il liberarsi di personale inattivo ed economicamente gravoso;

ed esaminare le capacità lavorative del personale per constatare se permane lo stato di inidoneità anche in data posteriore al 20/6/86, il che consente il suo esonero; ma allorché questa incapacità è stata limitata nel tempo e il dipendente o l'ha riacquisita riprendendo la sua precedente attività oppure si è riquilibrato partecipando a concorsi interni o a prove nuove selettive ed atipiche, allora l'allontanamento dal lavoro appare illegittimo. Ed agendo in tal modo si perviene - come di fatto sta accadendo - al risultato opposto, che è quello di liberarsi di personale efficiente e capace, raramente sostituito, il che ha quale conseguenza la carenza e l'inefficienza dei servizi.

Infine non può non osservarsi che l'esodo è strettamente correlato alla somma stanziata dai ministri competenti, per cui i programmi quinquennali affrontati dalle aziende possono anche essere ridimensionati in quanto debbono essere compatibili con le disponibilità economiche e di bilancio, e ciò comporta una approfondita oculata scelta della persona, effettivamente idoneo, altrimenti si può incorrere nell'inconveniente di liberarsi di dipendenti capaci e di essere oberati, anche economicamente, dalla presenza di lavoratori inefficienti.

La mia osservazione è questa. È una vergogna quella che commette il mio ex datore di lavoro, il governo, con il mancato pagamento delle pensioni. Ma con la risposta che mi è stata data dal sindacalista, che fiducia si può avere nello stesso sindacato? Francamente non mi aspettavo una tale risposta. Se un cittadino deve pagare con precisione le tasse, perché non deve esserci precisione nel pagamento delle pensioni?

### Da quando decorre l'assegno per invalidità civile

Ho a carico mia moglie invalida civile al 100 per cento (riconosciuta tale nel 1981) titolare di pensione sociale minimo e di assegno di accompagnamento. Circa un anno addietro, venuti a conoscenza dell'esistenza di un assegno di inabilità, abbiamo fatto la relativa domanda (accolta sempre nel 1988) e insieme alla conferma è arrivata la sorpresa di vederci negati gli arretrati. Se lo Stato ha riconosciuto che mia moglie ha tutti i requisiti per il suddetto assegno perché rifiuta di versare gli arretrati? Perché non si informa il cittadino dei suoi diritti ma lascia tutto alla casualità? Che vie bisogna seguire per poter ottenere i propri diritti?

Veneziano Monticelli  
Fagnano Olona (Varese)

Sarebbe stato necessario precisare anzitutto che cosa si intende per pensione sociale minima (si tratta della pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni privi di reddito o di trattamento minimo di pensione maturata per versamento di contributi previdenziali?). Precisiamo intanto che la legge del 1981 che riconosce il diritto alla pensione di invalidità civile è la n. 118. Precisiamo altresì che la pensione sociale sostituisce, al compimento del 65° anno di età, la pensione per invalidità civile. Aggiungiamo che determinati trattamenti (tra questi anche la pensione di invalidità civile) vengono assegnati - se riconosciuti con decorrenza iniziale del 1° giorno del mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda. È certamente vero che ogni cittadino non è in grado di conoscere tutte le leggi e che l'Italia sarà un paese civile anche quando adetti a determinate attività saranno prodighi nel dare informazioni e consigli a coloro che si trovano in difficoltà. Nei fatti, per ora la situazione non è tale da garantire certezze e nell'incertezza è sempre opportuno e necessario rivolgersi prima alle organizzazioni sindacali e ai loro patronati. Dobbiamo purtroppo

### PREVIDENZA

## Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Maria Guddotti,  
Angelo Mazzanti e Nicola Tassi

po rispondere che nel caso specifico escludiamo che si possano ottenere gli arretrati.

### Scioperi del Tesoro: uniti per la riforma della Amministrazione

A fine maggio avrei dovuto riscuotere la mia meritissima pensione; sono un pensionato di 75 anni, sono stato 38 anni in servizio nelle Ferrovie dello Stato. Invece no, il mandato di pagamento non è arrivato. Perché? Rivolgendomi al sindacato pensionati della Cgil mi è stato risposto che era in atto uno sciopero di alcune categorie di impiegati del Tesoro, per cui - ha aggiunto il rappresentante del sindacato - non possiamo farci niente.

La mia osservazione è questa. È una vergogna quella che commette il mio ex datore di lavoro, il governo, con il mancato pagamento delle pensioni. Ma con la risposta che mi è stata data dal sindacalista, che fiducia si può avere nello stesso sindacato? Francamente non mi aspettavo una tale risposta. Se un cittadino deve pagare con precisione le tasse, perché non deve esserci precisione nel pagamento delle pensioni?

Giselda Moriconi  
Roma

Il tuo sdegno relativamente al ritardo con cui gli uffici del Tesoro hanno pagato le pensioni, addebitabile agli scioperi che erano in corso, è legittimo e a questo proposito da detto che la risposta da te ricevuta è quanto meno imprecisa. Il sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) ha espresso la sua disapprovazione, non solo con comunicati ma con incontri con i lavoratori del

settore, per forme di sciopero che puniscono gli utenti, in questo caso i pensionati, proponendo un impegno unitario tra gli utenti e i lavoratori del settore per riconquistare una reale riforma della Pubblica Amministrazione.

### Si impone il ricalcolo delle pensioni di più antica decorrenza

Il signor Enzo Maresti di Milano ci ha fatto pervenire copia di una lettera inviata al presidente dell'Inps, Luciano Militeo, per sottoporli un quesito di estrema attualità. Il signor Maresti per avvalorare le richieste contenute nella lettera racconta la sua «storia previdenziale. Di seguito pubblichiamo la parte centrale della lettera.

Ho compiuto 83 anni e ho cercato di lavorare nel 1969 presso la Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà in Milano, così che mi trovo in pensione da quasi 20 anni. La particolarità di pensionato sta nel fatto che venni messo in pensione nell'anno 1966, come risulta dal documento in mio possesso. E, quindi, a quell'epoca, 1966, lavoravo ancora e percepivo ugualmente una pensione, sia pure ridotta, che allora ammontava a lire 204.400. Ed ora vediamo quella che è stata la mia situazione contributiva. Cominciai a lavorare nel 1920, all'età di 15 anni, e venni iscritto all'Inps nel 1922, anno dal quale cominciò il versamento dei contributi. Nel 1927, dopo aver lavorato in diverse altre aziende, approdai all'Inps come impiegato e ci rimasi per circa un anno. In quella occasione, e precisamente in quell'anno, la mia situazione contributiva

venne regolata ed aggiornata con la particolarità che la stessa doveva risalire al 1922.

Tomando indietro e riportandoci al 1966, quando ebbe inizio la mia posizione di pensionato, ebbi sì il vantaggio di incassare una pensione per tre anni e mezzo, prima cioè che andassi in quiescenza nel 1969. Però arrivato a quest'ultimo anno di lavoro ebbi l'amara sorpresa di venire a sapere che i contributi validi agli effetti del calcolo della pensione erano presi in considerazione per 40 anni e non 47 come in realtà sono stati nel mio caso. Non solo, ma il calcolo della pensione veniva stabilito in misura del 74% anziché in quello dell'80% (gli statali si avvicinarono al 100%).

Perché quelli andati in pensione dopo di me (mettiamo dopo 10 anni) che sicuramente erano arrivati a percepire un stipendio superiore al mio, denunciando la corresponsione di contributi per 40 anni, percepivano una pensione calcolata sulla base dell'80%?

È vero che io, e pochi altri, percepimmo una pensione prima di andare in quiescenza, ma è anche vero che i contributi versati da me e dalle aziende presso le quali lavoravo risalgono al 1922. Ma nel 1966, quando iniziai a percepire la pensione, avevo superato i 40 anni di contribuzione già da quattro anni.

Non sembra a costoro spettabile l'istituto (Inps, ndr) che le suddette particolarità messe da me in evidenza meriterebbero da parte vostra il riconoscimento minimo dell'80% calcolato all'epoca della mia andata in quiescenza con i relativi aumenti che si sono verificati dal 1969 in poi. La normativa tuttora vigente prevede che in sede di prima liquidazione si considerano, come massimo, 40 anni di contribuzione, fatto poi salvo il caso, per chi abbia conseguito la pensione e continui a prestare attività lavorativa, di conseguire, per la contribuzione successiva, supplemento di pensione. Ciò premesso non possiamo che essere d'accordo sulla esigenza di un adeguato ricalcolo delle pensioni in atto, assegnando quote di rivalutazione più elevate alle pensioni di più antica decorrenza. In tal senso si muovono le proposte del Pci e le iniziative unitarie dei sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil.

### PAESI D'EUROPA/5: SPAGNA

# L'Europa in tasca con L'Espresso.



Signore e signori, in edicola L'Espresso vi guida in Europa. Questa settimana "Paesi d'Europa" arriva in Spagna. In 100 pagine informatissime: la storia, l'arte, le "fiestas", le danze, la corrida, ma anche la moda, il cinema, la "movida" e tutte le tendenze e le follie della nuova Spagna. "Paesi d'Europa": cinque guide tascabili e complete per scoprire i colori più forti e i sapori più intensi della vacanza. In esclusiva per i lettori de L'Espresso.

IN COLLABORAZIONE CON PEUGEOT 205.

SPAGNA: UNA GUIDA DI 100 PAGINE IN REGALO OGGI CON

# L'Espresso

L'Unità  
Lunedì  
10 luglio 1989

9